



Ufficio del Commissario Delegato

Commissario Delegato
o.p.c.m 3861 del 19 marzo 2010



04246-CD/2012 15/10/2012



Prefetto della Provincia di Siracusa

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

IL PREFETTO DI SIRACUSA

e

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 E 3861/2010

In data 12 ottobre 2012 presso la Prefettura di Siracusa (di seguito Prefettura) e l'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 e 3861/2010 (di seguito Commissario Delegato) in qualità di Stazione Appaltante delle Opere previste nell'allegato progetto (di seguito "Opere");

VISTI

- articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004
- articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- articolo 2, comma 219 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- articolo 44 bis del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- articoli 17 ter e 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 n. 3861;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2011;
- articolo 2 co. 12 terdecies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, introdotto con legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011;
- articolo 17 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24/2/2012 n. 14;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 n. 3995;
- D.P.C.M. del 12 giugno 2012 recante che il Commissario delegato per il Piano Carceri svolge altresì le funzioni di Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 29 novembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 4;
- Le Linee-Guida adottate dal Comitato di Coornamento Alta Sorveglianza Grandi Opere (di seguito CCASGO) del 24 giugno 2005, dell'8 luglio 2009, del 12 agosto 2010, del 31 dicembre 2010, del 19 aprile 2011, del 26 gennaio 2012;

premesso che

per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari e l'ampliamento di altri esistenti,, di cui all'art. 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2010

n. 26, ha previsto forme di più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 19 aprile 2012 e pubblicate sulla GURI del 18 giugno 2012 n.140;

a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel "Piano carceri";

In ragione di ciò si ritiene opportuno che uno degli interventi infrastrutturali individuato dal Commissario delegato, sia sottoposto al sistema di monitoraggio definito con il "Progetto CAPACI" basato sul ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, 18 dicembre 2008, n.107 e 26 giugno 2009, n.34;

con riferimento alle predette opere il Commissario delegato riveste la qualifica di Stazione Appaltante;

il Prefetto e il Commissario delegato

convengono quanto segue

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo,

il presente Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1-septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

CAPO I

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) **Appaltatore**: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui il Commissario delegato è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
 - b) **Subcontraente**: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - c) **Terzo subcontraente**: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - d) **Subcontratto**: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese" il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e

prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.

3. Ai fini del presente Protocollo, il Commissario delegato, ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il citato Gruppo di lavoro – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
4. Il Commissario delegato si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato stesso i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato dell'Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del presente Protocollo.
5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 7, sussiste relativamente:
 - a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

2. Il Commissario delegato si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Commissario delegato, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. Il Commissario delegato procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.7.
4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Decorso i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Commissario delegato potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998, nonché gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.
5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Commissario delegato effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi il Commissario delegato comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorità competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98.
A tal fine il Commissario delegato trasmette al Ministero dell'Interno i seguenti documenti:
 - a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
 - b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Commissario delegato ed è immesso a cura di quest'ultimo nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3 INFORMAZIONI ATIPICHE

1. **La Stazione appaltante, in via generale, si asterrà dallo stipulare contratti od autorizzare subcontratti anche di terzi subcontraenti qualora il Ministero dell'Interno abbia emesso nei confronti delle imprese interessate le informazioni cosiddette "atipiche" ai sensi del**

combinato disposto dell'art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 10, comma 9, del DPR 3 giugno 1998, n.252.

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Commissario delegato o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, il Commissario delegato si impegna :
 - i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Commissario delegato, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.
 - b) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Commissario delegato e la Prefettura."
 - c) Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e il Commissario delegato in data [12 ottobre 2012] e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Commissario delegato si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Commissario delegato valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. Il Commissario delegato si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
- i. l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Commissario delegato con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - ii. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
 - iii. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
 - iv. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Commissario delegato all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato stesso, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.
4. Il Commissario delegato si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. Il Commissario delegato si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge

15 luglio 2009, n. 94.

8. L'obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Commissario delegato, dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Commissario delegato ai fini della revoca degli affidamenti.

ART.5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
 - 1 trasporto di materiale a discarica;
 - 2 smaltimento rifiuti;
 - 3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - 4 noli a freddo di macchinari
 - 5 fornitura di ferro lavorato;
 - 6 servizi di guardiania di cantiere;
 - 7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
 - 8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - 9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - 10 noli a caldo di macchinari;
 - 11 servizi di autotrasporti.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario delegato si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Commissario delegato. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
 - i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
 - ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
 - iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
 - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
 - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
 - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

- indicazione del conto corrente dedicato.
3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - i. mettere a disposizione del Commissario delegato per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Commissario delegato, attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A. del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

ART. 7 SANZIONI

1. Il Commissario delegato applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. Il Commissario delegato, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Commissario delegato, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Commissario delegato, mediante accredito sulla contabilità speciale 5421 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Commissario delegato ed il cui controllo è assegnato dalle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.
Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - ii. al Referente di cantiere che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - iii. all'appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
 - i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Commissario delegato o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario delegato o dall'appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
 - b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali,

- secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Commissario delegato applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO II

ART. 9

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti convengono che uno degli interventi di cui al presente protocollo di legalità, da individuarsi a cura del Commissione delegato, sarà sottoposto alle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts"; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011 e anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito Gruppo di Lavoro C.A.P.A.C.I... A tal fine, il Commissario delegato si impegna a notificare preventivamente l'opera individuata, nonché, ad inserire nel pertinente bando di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della "filiera".

ART. 10

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART. 11

ALIQUOTA FORFETTARIA

1. Il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è fissata dal Commissario delegato con suo decreto. L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d'asta ed include anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art.10.
3. Le eventuali variazioni approvate nel corso della realizzazione delle opere tecniche per l'attuazione delle misure in questione non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

ART. 12
DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del "Piano carceri".

Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.

Protocollo letto e sottoscritto,

IL COMMISSARIO DELEGATO
OPCM 3995/2012 E 3861/2010
Prefetto Angelo Sinasia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA
DI SIRACUSA
Prefetto Renato Franceschelli

Le OO.SS. (limitatamente agli impegni discendenti dall'art.10 del protocollo)

UGL. *[Signature]* CISL *[Signature]* CGIL *[Signature]*
 UIL *[Signature]* Bellini *[Signature]* EGIL
 FILOA-USA *[Signature]* FENEAAL-VIL *[Signature]*